

Interrogazione n. 95

presentata in data 20 gennaio 2026

a iniziativa del Consigliere Nobili

Iniziative della Giunta regionale a tutela del diritto allo studio e della continuità dei servizi educativi. Applicazione dell'art. 203, comma 12 del D.lgs. 297/1994 ai fini della determinazione dell'organico del personale educativo nei convitti della Regione Marche

a risposta scritta

Il sottoscritto Consigliere regionale,

PREMESSO CHE

nella Regione Marche operano nove istituzioni convittuali (convitti annessi e un convitto nazionale), che svolgono una funzione educativa e sociale essenziale, ospitando studenti delle scuole secondarie superiori in regime residenziale o semiresidenziale, spesso in condizioni di particolare fragilità o impegnati in percorsi sportivi agonistici;

i convitti garantiscono un servizio educativo h24, sei o sette giorni su sette, che richiede una dotazione organica adeguata di personale educativo e personale ATA per assicurare sicurezza, continuità didattica e qualità del servizio;

con circolare del 30 ottobre 2025, la Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche ha richiamato l'art. 203, comma 12 del D.lgs. 297/1994, chiarendo che, ai fini della determinazione dell'organico del personale educativo per l'a.s. 2026/2027, devono essere computati esclusivamente i convittori e semiconvittori iscritti all'istituto cui il convitto è annesso, escludendo quindi gli studenti provenienti da altri istituti;

CONSIDERATO CHE

la disposizione di cui all'art. 203, comma 12 del D.lgs. 297/1994 non risulta essere stata applicata, nella Regione Marche, per oltre trent'anni, né richiamata nei decreti interministeriali annuali di determinazione degli organici del personale educativo;

il Decreto Interministeriale n. 5 dell'8 febbraio 2013, adottato di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, stabilisce espressamente che la consistenza delle dotazioni organiche del personale educativo dei convitti è determinata tenendo conto della somma dei convittori e dei semiconvittori, compresi quelli provenienti da scuole esterne;

nel corso degli anni, anche a fronte del calo demografico e della riorganizzazione dell'offerta scolastica, i convitti marchigiani hanno legittimamente ampliato l'accoglienza a studenti iscritti presso istituti diversi da quelli cui i convitti sono annessi, tra cui: studenti-atleti inseriti in percorsi personalizzati ai sensi del DM 43/2023; studenti segnalati dai servizi sociali e dagli ambiti territoriali; studenti provenienti da famiglie in condizioni di disagio;

RILEVATO CHE

la riattivazione improvvisa di una norma mai applicata per decenni, senza alcuna fase transitoria e senza una motivazione esplicita, rischia di configurare una grave rottura del principio di affidamento legittimo, nonché della continuità amministrativa;

l'esclusione degli studenti "esterni" dal calcolo dell'organico, pur consentendone formalmente l'ospitalità, determina di fatto un sotto-dimensionamento degli organici, con ricadute dirette: sulla sicurezza degli studenti; sulla qualità del servizio educativo; sulla continuità scolastica, in particolare per gli studenti prossimi all'esame di maturità; sulla stabilità occupazionale del personale educativo e ATA;

tal situazione potrebbe condurre, nel breve periodo, a una drastica riduzione degli organici e, in alcuni casi, persino al rischio di chiusura di strutture convittuali, con evidenti effetti negativi sul diritto allo studio e sull'offerta educativa regionale;

CONSIDERATO INOLTRE CHE

pur trattandosi di materia di competenza statale, la Regione Marche esercita competenze rilevanti in materia di: diritto allo studio; politiche educative e sociali; inclusione e sostegno agli studenti fragili;

promozione dello sport e dei percorsi di eccellenza;
tali competenze rendono necessario un ruolo attivo della Regione nel prevenire decisioni amministrative che possano compromettere servizi educativi essenziali sul territorio regionale;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO,

INTERROGA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E L'ASSESSORE COMPETENTE PER SAPERE:

1. se la Giunta regionale, nell'ambito delle proprie competenze in materia di diritto allo studio, inclusione educativa e servizi di supporto agli studenti, abbia valutato l'impatto concreto che l'applicazione della circolare dell'USR Marche del 30 ottobre 2025 può determinare sul funzionamento dei convitti presenti nel territorio regionale, in termini di qualità dei servizi educativi, sicurezza degli studenti e continuità dei percorsi scolastici;
2. se la Giunta ritenga che la riduzione degli organici educativi conseguente all'esclusione degli studenti "esterni" dal computo possa compromettere l'effettiva esigibilità del diritto allo studio, in particolare per: studenti in condizioni di fragilità sociale; studenti inseriti in percorsi personalizzati, inclusi quelli sportivi; studenti prossimi alla conclusione del ciclo di studi;
3. se, in considerazione delle competenze regionali in materia di politiche sociali, educative e di sostegno alle famiglie, la Giunta intenda promuovere un'interlocuzione istituzionale formale con l'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche e con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, al fine di rappresentare le criticità emerse e sollecitare soluzioni coerenti con la tutela dei servizi educativi territoriali;
4. se la Giunta intenda sostenere, nelle sedi istituzionali competenti, l'esigenza di criteri di determinazione degli organici che tengano conto del numero effettivo di studenti ospitati nei convitti, al fine di garantire condizioni di sicurezza, continuità educativa e adeguatezza del servizio, evitando il ricorso a modelli organizzativi che scarichino i costi sui lavoratori e sulle famiglie;
5. se e quali iniziative la Giunta regionale intenda assumere, nell'ambito delle proprie politiche per il diritto allo studio e l'inclusione, per prevenire il rischio di riduzione dell'offerta convittuale, perdita di posti di lavoro nel personale educativo e ATA, indebolimento di un servizio pubblico essenziale per numerosi territori della Regione Marche.